

N. 6425/2017 R.G.L.



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice Dr.ssa Maria Grazia Florio,

Letti il ricorso e la documentazione prodotta,

vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami con modalità diverse da quelle previste dalla legge ed in particolare attraverso la pubblicazione sul sito web del MIUR;

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *"in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione"* (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003);

osservato dunque che la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisce sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, in ragione del fatto che non può ritenersi doverosa un'abituale lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c.;

considerato che, nel bilanciamento tra le esigenze di celerità attoree ed il diritto di difesa dei controinteressati, quest'ultimo deve ritenersi prevalente;

P.Q.M.

rigetta l'istanza per la notificazione sul sito Internet del MIUR ex articolo 151 c.p.c.

Visto l'art. 415 cpc,

FISSA

per la discussione della causa l'udienza del 18.10.2017 alle ore 9:30, Il piano via S. Barnaba 50, stanza 03, a cui le parti sono tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per

non incorrere nelle decadenze di legge egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 cpc.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o .msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE, aggiornato alla data della notifica.

Manda parte ricorrente a notificare a controparte.

Milano, 27/06/2017

Il Giudice

Dr.ssa Maria Grazia Elorio

